

TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario. *Congedi — Omaggio — Dichiarazione di voto del Senatore Araldi Erizzo — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'insegnamento secondario — Appunti del Senatore Poggi all'art. 3 — Dichiarazioni del Ministro dell'Istruzione Pubblica e del Senatore Brioschi — Avvertenze dei Senatori Poggi e Ricotti, cui risponde il Senatore Brioschi — Schiarimento chiesto dal Senatore Chiesi, fornito dal Senatore Lambruschini — Istanze del Senatore Ricotti e risposte del Ministro dell'Istruzione Pubblica e del Relatore — Emendamento del Senatore Poggi — Osservazioni del Relatore e dei Senatori Lambruschini, Ricotti, Brioschi — Rinvio dell'emendamento alla Commissione — Approvazione dell'articolo 4, meno la tabella B rinviata alla Commissione — Obbiezioni del Senatore Poggi sull'articolo 5 — Schiarimenti del Relatore — Emendamento del Senatore Ricotti — Osservazioni del Senatore Alfieri — Proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Approvazione degli articoli 6, 7, 8, 9 — rinviati 10 e 11 — Dubbi dei Senatori Lauzi e Poggi all'articolo 12 — Spiegazioni del Senatore Brioschi e del Relatore — Proposta del Senatore Cibrario — Rinvio dell'articolo.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore *Segretario* Ginori-Liscl dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore *Segretario* Manzoni T. dà lettura di una lettera del Senatore Araldi-Erizzo con cui dichiara che se fosse stato presente alla seduta del 7 corrente avrebbe dato il suo voto affermativo all'ordine del giorno del Senatore Torrearsa.

I Senatori Correale, Ghiglini e Di Giovanni domandano un congedo, che è loro dal Senato accordato.

Il signor Giuseppe Giraud, Ispettore delle Gabelle di Rimini fa omaggio al Senato dei *Commenti al suo progetto di avviamento ad una radicale riforma finanziaria-amministrativa.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INSEGNAMENTO SECONDARIO.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge sull'insegnamento secondario.

Leggo l'art. 3. « Il corso intero degli studi secondari si compie in otto anni. Il primo stadio del corso è di

tre anni ed è identico a quello della scuola tecnica: ad esso sarà unita una scuola normale per gli aspiranti all'ufficio di maestri elementari. »

La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Sul testo di questo articolo, più che proporre emendamenti, io miro a domandare degli schiarimenti alla Commissione ed a fare delle osservazioni.

Il primo schiarimento riguarda la forma dell'articolo, la quale mi si presenta alquanto oscura nella sua redazione.

In esso si dice che il primo stadio del corso liceale è di tre anni, *identico a quello della scuola tecnica.* Ciò che si voglia significare con questa parificazione del corso dei tre anni a quello della scuola tecnica veramente non si conosce, perchè questa legge essendo una legge tutta speciale e comprensiva di tutte le materie dell'insegnamento secondario, non ha altro articolo nel suo seno che esprima particolarmente ciò che sia questo insegnamento da darsi nei primi anni.

Questo riferirsi ad un'altra legge che non è neppure richiamata nell'articolo, mi pare causa di molta oscurità e che sarebbe bene fosse delegata con esatta definizione del primo stadio del corso liceale.

Nondimeno, congetturando io, dalle parole che si

leggono nella relazione della Commissione, quello che siasi voluto dire colla formola di un corso identico a quello delle Scuole tecniche, io vengo a fare su ciò alcune osservazioni.

Mi pare che lo studio delle Scuole tecniche fosse per lo avanti separato affatto dallo studio dell'insegnamento classico, e che nei Ginnasi, quali ora esistono, e quali sono ordinati, l'insegnamento delle Scuole tecniche non abbia niente di comune coll'insegnamento classico, e che quindi queste Scuole abbiano professori diversi, ed alunni diversi e che non pigliano parte al corso liceale.

Se d'ora innanzi si desidera di amalgamare le Scuole tecniche colle ginnasiali di primo grado, sarebbe stato bene che il testo esprimesse nettamente e chiaramente così grave innovazione. E posto che tale sia l'intenzione della Commissione, io mi permetto altre considerazioni.

Nelle scuole tecniche, per lo passato almeno non s'insegnava la lingua latina; ma se si intende adunque di mantenere il corso delle Scuole tecniche, quale è attualmente, ne accadrebbe che per i primi tre anni del corso liceale non vi sarebbe più lo studio delle lettere latine.

E in ciò vedrei gravi inconvenienti. Il primo è che si restringerebbe un po' troppo il corso liceale per il latino; perchè fino ad ora vi erano 5 anni di studio del medesimo nel Ginnasio, e credo uno o due nel Liceo.

Senatore **Matteucci**, *Relatore*. Tre anni.

Senatore **Lauzi**, *Due in Toscana*.

Senatore **Poggi**. Altro è il corso liceale, altro il corso ginnasiale. Comunque sia, se per tutti i tre anni del corso liceale ora s'insegnano sempre le lettere latine ragione di più per respingere la proposta della Commissione, poichè sarebbe diminuito di troppo il corso delle lettere latine. Di più, non insegnandosi nei primi tre anni neppure gli elementi, accadrà che negli ultimi se ne insegnerà troppo, e questo troppo latino dovrà procedere di pari passo col greco, con la filosofia, la matematica, le scienze fisiche e naturali, con grave danno degli alunni.

Quindi l'innovazione che verrebbe a farsi, mi pare che produca due inconvenienti; il primo di restringere ad un numero di anni troppo piccolo lo studio del latino, l'altro di accumulare negli ultimi anni lo studio di molte materie disparate fra loro e che possono produrre precisamente quel guaio dell'affastellamento nelle menti dei giovani che si è inteso dal Senato di eliminare colla riduzione stata fatta nella Tabella. In questa parte io aspetterò schiarimenti dalla Commissione.

Ma questa innovazione m'induce a fare un'altra osservazione e chiedere alla Commissione un altro schiarimento.

Mi pare che per le leggi o regolamenti vigenti il corso ginnasiale che ora viene a confondersi col liceale, ed avere una denominazione unica di corso liceale, ripartito in due periodi, uno di tre anni, l'altro di cinque, mi

pare, diceva, che questo corso non potesse incominciarsi dai giovanetti se non avevano l'età compiuta di 10 anni. Non so se lo dicesse la legge, ma certamente lo dicevano i regolamenti. E se così è, io desidererei di sapere se è intenzione del Governo o della Commissione di mantenere questa età, come il punto di partenza per accedere agli studi liceali. Quando questo fosse, io avrei molto a ridire, perchè mi sembra che se ai 10 anni si comincia il corso liceale, da dover durare 8 anni, noi avremo fino ai 18 anni i giovani occupati nell'insegnamento secondario, noi avremo poscia cinque anni di studi universitari, e così dai 18 arriveranno ai 23; poi avremo per lo meno due anni, e in qualche luogo anche più, per attendere alle pratiche della professione che il giovane ha scelto, e così non prima dei 25 anni compiuti, e talune volte anche più tardi, non sarà dato ad un giovane di abilitarsi all'esercizio di una professione. Questa età mi pare troppo avanzata; imperocchè noi tutti sappiamo che il Codice civile italiano ha fatto una grande innovazione, ha cioè stabilito che a 21 anno, non solamente il figlio di famiglia diviene maggiore d'età, ma è anche emancipato dalla patria potestà; dimodochè egli diviene *sui juris*, può fare quello che vuole, non è più soggetto al padre e quindi è pienamente libero di sé e delle sue azioni. Ma gli oneri però risiedono presso il padre di famiglia.

Io non ho nulla che dire di questo mutamento gravissimo, perchè ormai è legge, io la rispetto; ma appunto perchè si è creduto che lo svolgimento delle facoltà mentali dei giovani, ai tempi in cui viviamo, sia più sollecito di prima e tale da poter veramente ritenersi che a 21 anno essi siano capaci di ben condursi, di provvedere a se stessi, insomma di essere uomini compiuti in ogni rapporto, non vorrei che nuove leggi mettessero degli inciampi a questa disposizione e si ponessero in contraddizione con essa, vale a dire che ritardassero oltre il giusto l'esercizio di una professione la quale deve dar loro la sussistenza e liberare i padri di famiglia dagli oneri a cui sono soggetti, nonostante l'emancipazione.

Mi parrebbe dunque opportuno che anche in questo rapporto si camminasse un poco più in fretta di prima, quindi desidererei di sapere se veramente il Governo ritiene che il corso liceale si possa cominciare dai giovani in una età inferiore ai 10 anni, mentre io sarei per gli 8. Allora non avrei nulla da proporre, perchè questo schiarimento che vorrei però dato in un modo formale, potrebbe trovare la sua sede nel Regolamento; ma se si intendesse al contrario di tener ferma l'età di 10 anni, allora potrebbe darsi che io proponessi qualche cosa al Senato.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. In quanto all'interrogazione specifica che ha fatto l'onorevole Senatore Poggi io non vorrei prendere un impegno assoluto, perchè è una questione, come il Senato capisce bene, che sarà da me studiata e portata a perfetta maturità di giudizio quando si tratterà di fare

Regolamento. Ad ogni modo io debbo dichiarare fin d'ora che la mia tendenza è di anticipare gli studi secondari; credo infatti che cominciarli a 10 anni sarebbe forse portare troppo in là il compimento degli studi. Ma, ripeto, non vorrei legarmi assolutamente le mani ora per allora. Se peraltro il Senato credesse che una dichiarazione di questa sorta fosse di tanta importanza che potesse influire sulla votazione di questo articolo, e in massima sulla votazione della legge, io mi potrei impegnare, prima che la legge sia votata, a dare una risposta più recisa e più assoluta. Capisce bene il Senato che un Regolamento il quale debba provvedere alla esecuzione di una legge, è una cosa molto complessa e complicata, e che bisogna studiarla in tutte le sue parti. Non si presentano al mio pensiero in questo momento, ma potrebbe darsi che ci fossero delle difficoltà a diminuire l'età per le scuole che debbono precedere le scuole ginnasiali. Io peraltro ripeto, essere mia persuasione che non debba venir prescritta l'età di 10 anni per il principio degli studi liceali.

Senatore Brioschi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Brioschi.

Senatore Brioschi (membro della Commissione).

Ho chiesto la parola per dare alcuni degli schiarimenti che mi pare fossero domandati dal Senatore Poggi alla Commissione.

Uno di questi schiarimenti è se la Commissione colla dizione dell'articolo 3. aveva inteso di riunire quello che oggi si chiama Ginnasio alla scuola denominata tecnica. Questo è il concetto non solo della Commissione, ma anche della proposta ministeriale, coll'unica differenza che in questa si era creduto che quello stadio si dovesse denominare Ginnasio, mentre nel progetto della Commissione si è cangiato il titolo di Ginnasio in quello di Scuola tecnica. E la ragione principale di questa modificazione sta in ciò, che oggi si ha già un corso di tre anni nelle Scuole tecniche, e si è creduto opportuno che queste Scuole, le quali sono già molto diffuse in Italia, dovessero sostituire con qualche lieve modificazione i primi tre anni del Ginnasio. Ma, osserva il Senatore Poggi, così facendo l'insegnamento latino sarebbe perciò ridotto a cinque anni? Al che mi è facile rispondere che nella legge, non si è mai inteso di abolire l'insegnamento del latino nei primi tre anni come ne fa fede l'articolo 11, nel quale è detto chiaramente che in ogni Capo-luogo di Provincia sarà aggiunto alla Scuola tecnica lo studio della lingua latina.

Ecco qual era il concetto della Commissione.

Effettivamente in alcuni Comuni nei quali difficilmente si troveranno giovanetti che si dedichino allo studio classico, dovrà però esservi la scuola tecnica, perchè essa può formare persone abbastanza colte pei negozii, per entrare nel commercio, o per passare al secondo grado dello studio tecnico; mentre invece più facilmente nei Capo-luoghi di Circondario si trovano

giovanetti che per la condizione delle loro famiglie sono chiamati a percorrere studii più alti, ed entrano nel Liceo. Per questi ultimi fu appunto fatta all'articolo 11 l'aggiunta dell'insegnamento della lingua latina nei Capo-luoghi di Circondario, nella scuola che abbiamo chiamato Scuola tecnica.

Finalmente l'onorevole Senatore Poggi ha anche domandato se nella Legge o nel Regolamento sia stabilita l'età di 10 anni per entrare nelle scuole secondarie, Licei, Ginnasi. Credo poter rispondere che in nessuna legge trovasi quella prescrizione e nemmeno in alcuno dei regolamenti. Forse potrà trovarsi in alcuna fra le leggi o regolamenti dei cessati governi; ma posso assicurare l'onorevole Senatore che nella legge Casati nulla fu stabilito su di ciò; e così nei regolamenti che sono stati fatti appunto in applicazione di questa legge.

Ma l'onorevole Senatore Poggi osserva che se si esigessero appunto i dieci anni per entrare nell'insegnamento secondario, e se non dieci, almeno nove anni, il tempo impiegato in questi studi sarebbe eccessivamente lungo, ed i giovani non entrerebbero nell'Università che a diciotto anni; or bene confesso, che io non so trovare in questo ordine di cose alcun male.

L'altro giorno l'onorevole nostro Relatore ha esposto come in Germania per la maggior parte i giovani che subiscono gli esami detti di maturità, hanno compiuto i 19 anni; ed ha provato con ciò, che in Germania si intende che un giovane non entri negli studi superiori se non è maturo. Io credo che questo sia un gran vantaggio. Una ragione per cui in Italia gli studi superiori durano un tempo che non è paragonabile col tempo impiegato in ogni altro paese d'Europa, è precisamente perchè i giovani non vanno maturi agli studi superiori. Ne deriva un altro fatto che non credo utile: il non avere, cioè, potuto introdurre negli studi superiori quelle libertà di cui già godono altri paesi.

Il Senatore Ricotti ed io, che apparteniamo all'insegnamento universitario, abbiamo visti i tristi effetti di alcune disposizioni della legge del 1859 nelle nostre Università. Ebbene, questo triste effetto dipende appunto da ciò che i giovani vanno alle Università non ancora maturi.

Molte disposizioni che sono in quella legge sono pure disposizioni della legge di Prussia: eppure nelle Università di Berlino, di Breslavia, di Halle, di Bonn, come in altre Università della Germania, danno buoni risultati.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Ringrazio la Commissione ed il signor Ministro degli schiarimenti che mi hanno dati relativamente all'età, e ritengo che quando non esista, come mi si assicura, nessuna disposizione la quale impedisca ai giovani di entrare nel Liceo prima di aver compiuti i 10 anni, sarà permesso di mandarceli appena siano in grado di attendere con profitto agli studii dei primi anni.

Non potrei però andar d'accordo coll'onorevole Senatore Brioschi, nonostante ch'io apprezzi altamente la sua lunga esperienza di professore, relativamente all'età necessaria per ammettere i giovani all'Università, cioè, ai 18 o 19 anni.

Io credo che in Italia lo sviluppo fisico e morale dei giovani è più precoce che non sia in Inghilterra ed in Germania (*rumori al banco della Commissione*) e rammenterò che, fra noi, nel tempo passato, quasi tutti andavano al corso Universitario, o bene o male, ai 16 o 17 anni.

Una voce. O bene o male.

Senatore Poggi. Io credo bene, perchè affermo che noi tutti che siamo qui siamo stati ammessi all'Università all'età di 16 anni. Se il corso Universitario fosse di 4 anni, non ci avrei a ridire; ma, essendo di cinque con le idee del Senatore Brioschi, noi avremmo i giovani addottorati a 23 a 24 anni. Ciò mi pare troppo e di sommo danno economico per gli alunni e per le famiglie, senza profitto corrispondente negli studi.

Senatore Brioschi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Brioschi. Il disaccordo fra noi e il Senatore Poggi non è così grave come sembra a prima giunta. Quando egli dice: nei tempi andati si era ammessi all'Università a 16 anni, non annuncia una gran differenza dalle condizioni d'allora a quelle d'oggi, perchè gli studi che si compiono ora nello stadio liceale si compievano allora in alcune parti d'Italia nelle Università. Allora nelle scuole secondarie, si arrivava alla così detta *Umanità* e poi si proseguivano gli studi all'Università.

Senatore Poggi (*interrompendo*). Non però in Toscana.

Senatore Brioschi. . . E così si potrebbe dire: date un corso più ampio ai giovani nelle scuole secondarie e riducete il corso universitario a 4 anni. È sempre la stessa cosa. Così accade in Germania dove i giovani, avendo un corso secondario di studi più lungo, possono con pochi semestri di Università escirne medici o dottori in altre facoltà.

Senatore Ricotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ricotti. Io veramente non vorrei abusare della pazienza del Senato. Ma veggio una quistione di qualche importanza che si introduce nella legge, mi si conceda la parola, quasi di traforo, e credo mio dovere di chiedere alla Commissione qualche spiegazione.

Ritiene il Senato, che gli studi secondari ora si dividono in due grandi strade: quella che mette all'Università e comprende 5 anni di Ginnasio e 3 anni di Liceo, e quella che mette all'industria ed al commercio e comprende 3 anni di Scuole tecniche, le quali sono sotto la direzione del Ministero dell'Istruzione Pubblica, e 5 anni di Istituti tecnici i quali, con mio dispiacere, sono invece sotto la direzione del Ministero di Agricoltura e Commercio.

Attualmente adunque i giovani, i quali all'uscita dalle Scuole elementari vogliono attendere a qualche mestiere, a qualche professione industriale o commerciale, od anche a qualche professione agricola, non entrano nelle Scuole ginnasiali, entrano invece nelle Scuole tecniche, quindi negli Istituti tecnici, dove possono perfezionare e compiere la loro istruzione.

Lo scopo delle Scuole tecniche e dei tre primi anni del Ginnasio (metto queste classi a fronte perchè si corrispondono) è differente.

Come vede il Senato, l'uno tende ad una professione industriale o commerciale, od anche ad un mestiere, anzi dirò nella gran massa ad un mestiere; invece nei tre primi anni del Ginnasio, i giovani intendono ad un corso classico che deve mettere all'Università. Vi ha dunque differenza di scopi. Dirò di più, vi ha differenza di educazione fra quelli, che frequentano le Scuole tecniche e quelli che frequentano le Scuole ginnasiali.

Io credo, e lo dico molto candidamente, che ad ogni modo bisognerebbe dirigere le Scuole tecniche così che fosse lecito, facendo uno sforzo non grandissimo, ai giovani che avessero compito qualche anno del corso tecnico di entrare nei Ginnasii. Credo che sarebbe bene disporre di modo gli studii delle scuole tecniche che non se ne precludesse assolutamente il passaggio nei Ginnasii. Ma non è men vero, che così lo spirito che informa l'una scuola, e lo spirito che informa l'altra, come gli scopi, sono molto differenti. Questo spirito si traduce non solo nel modo d'insegnare, ma si traduce anche nelle materie dell'insegnamento.

Se l'onorevole Senatore Poggi avesse consultato l'articolo 10 del progetto della Commissione, avrebbe veduto chiaramente espresse le viste sotto le quali la Commissione considerava le Scuole tecniche; poichè esso indica le materie che debbono fare oggetto dell'insegnamento di una scuola tecnica. In fatto, propone che si stabilisca una scuola tecnica in ogni Comune, che conti una popolazione ascendente ad 8000 abitanti. Ecco le materie, che secondo la Commissione debbono comporne l'insegnamento. Queste materie sono: la lingua italiana, la calligrafia, l'aritmetica, la contabilità, gli elementi di geometria, la geografia e storia, le prime nozioni di scienze fisiche e naturali, i doveri e diritti dei cittadini.

Io trovo che queste materie corrispondono perfettamente a quelle che si insegnano adesso nelle Scuole tecniche, e come istruzione data a giovani che si destinano ad un mestiere o ad una professione industriale e commerciale non solamente sono convenienti, ma credo che bastano. Altrimenti va la cosa quando noi supponessimo che la Scuola tecnica dovesse servire anche per i primi anni di Ginnasio, cioè anche a quei giovani, che si destinano non ad un mestiere, non ad una professione industriale e commerciale, non a stare in un bottegai, ma invece a percorrere tutti gli studi secondari classici, e a entrare nell'Università.

Per esempio, comincio ad osservare che lo studio della calligrafia sarebbe perfettamente inutile a questi giovani, poichè essi l'hanno già fatto nelle Scuole elementari; per loro sarebbe un materialismo che ripugnerebbe all'animo loro, e decisamente ottunderebbe qualunque buono spirito. Capisco che si ristudi la calligrafia dalla gioventù, che vuole dedicarsi ad un mestiere o che voglia tenere i libri di un fondaco; capisco che per loro un'eccellente calligrafia è una parte bastantemente importante della professione a cui si destinano, ma per un avvocato, per un ingegnere, per un professore di filosofia parmi sia sufficiente quella parte, che possono avere appresa nelle Scuole elementari.

Non intorbidiamo l'animo loro nei teneri anni, quando per così dire bevono le prime aure dell'istruzione, non intorbidiamo l'animo loro col materialismo di una nuova calligrafia. Così dicasi della contabilità. Essa sta bene nelle Scuole tecniche per coloro che si destinano ai mestieri ed alle professioni industriali; ma la contabilità per coloro che entreranno nell'Università a che giova?

E soprattutto a che giova in questi primi anni nell'ottavo o nono anno di età, come, secondo le cose espresse dall'onorevole signor Ministro, e dal Senatore Poggi, ed anche dalla Commissione accadrebbe?

Le stesse prime nozioni di scienze fisiche e naturali starebbero bene nei giovani che dovranno dedicarsi ad un mestiere o ad una professione industriale, perchè essi vi completerebbero quelle che hanno ricevuto nelle scuole elementari. Invece sarebbero fuori di luogo all'ottavo o nono anno di età nelle prime tre classi di Ginnasio, ossia del Liceo completo come fu già definito e stabilito nei due primi articoli del progetto di legge. Di qui, o Signori, io veggio, od almeno parmi di vedere il progetto della Commissione in un bivio grave.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Ricotti.... Il progetto fa man bassa di tutte queste considerazioni; il progetto fa man bassa delle diverse condizioni e dei diversi scopi dei giovani che attendono alle Scuole tecniche, e di quelli che si destinano unicamente alla carriera universitaria.

La Commissione non tenne conto di questo; la Commissione applicò a tutti un'uguale misura. Capirà bene il Senato, che dovendo livellare elementi diversi, che vengono da parti molto diverse, e che mirano a scopi anche diversi, la livellazione suddetta diventa alquanto violenta, e se vogliamo dire non abbastanza conveniente. Da una parte, io veggio infatti che il progetto della Commissione obbligherebbe i giovani, che vogliono fare il calzolaio, a studiare il latino in ogni Capo-luogo di Circondario secondo l'articolo 11. D'altra parte io veggio, che in tutti i Comuni e grossi e piccoli, purchè superino gli otto mila abitanti, la Commissione obbligherà i giovani, i quali si destinano unicamente alla carriera universitaria a ristudiare la calligrafia, a studiare la contabilità, ed a studiare

fuor di tempo le nozioni di storia naturale, le quali troveranno miglior luogo per loro nelle classi più elevate del Ginnasio, a studiare infine anche fuor di tempo le nozioni di geometria, che invece essi coltiveranno meglio, e con più frutto, al quarto e quinto anno degli studi liceali.

Capisco, o almeno mi sembra di comprendere le ragioni le quali possono avere ispirato alla Commissione questo pensiero. Vi possono essere città, non molte grandi, ed anche Capi-luoghi di Circondario, in cui la popolazione, dirò così, delle prime classi ginnasiali, e quella delle prime classi tecniche, non sia tanto numerosa da permettere convenientemente tutta la spesa del personale dell'una e dell'altra. Quindi capisco, come in certi casi, finanziariamente parlando, possa essere opportuno di riunire e le scuole tecniche, e le tre prime classi liceali. Mi sembra che questo sia stato il pensiero, che informa l'art. 3 proposto dalla Commissione. Credo, che seguitando questo pensiero, si potrebbe accettarne forse qualche parte; si potrebbe forse riunire qualche classe; si potrebbe stabilire un centro comune, un direttore comune e si potrebbe risparmiare la spesa d'uno dei due direttori, e di qualche professore.

Questo si comprende: ma vedo per altra parte, e mi sembra averlo esposto sufficientemente al Senato, una tanta differenza di condizioni e di scopi fra i due elementi che compongono le Scuole tecniche e le ginnasiali, che difficilmente essi possano essere sottomessi affatto allo stesso livello.

Ma vi ha ancora un'altra considerazione che sottoporro all'attenzione della Commissione e del Senato. È, dirò così, un principio pedagogico che è provato tuttodi dalla pratica delle scuole, che un professore, quando ha più di 40 o 50 studenti, non può più fare scuola utilmente.

A questo principio vedo con piacere che la Commissione, composta d'uomini espertissimi nell'insegnamento, ha fatto omaggio; posciacchè io vedo in qualche articolo l'obbligo imposto di duplicare certe scuole quando il numero degli studenti, presso a poco oltrepassi la quarantina o la cinquantina.

Ora, o Signori, vi sono poche città Capi-luoghi di Circondario, nelle quali, riunendo insieme la prima classe tecnica colla prima ginnasiale, la seconda classe tecnica colla seconda ginnasiale, e la terza dell'una e la terza dell'altra di queste categorie, non si arrivi ad un numero molto superiore a quello della quarantina o della cinquantina, oltre al qual numero non è più permesso ad un professore di fare utilmente la scuola.

Quindi che cosa avverrebbe in questo caso?

Avverrebbe, che dopo aver gettato codesto livello, un poco violento, sopra gli allievi delle scuole tecniche, e sopra gli allievi delle scuole ginnasiali, e dopo di averli stipati insieme in una scuola, questa si troverebbe troppo stretta, e bisognerebbe allora ritornare ai principii, e di una scuola farne due.

Ma a questo punto, io dico, è molto meglio lasciare le cose come stanno, almeno in tutte le città in cui il numero degli allievi è abbastanza grande, cioè, in tutte le città le quali hanno tal numero di allievi delle scuole tecniche, e tale delle scuole ginnasiali da non permettere la riunione degli uni e degli altri in una sola classe. In tutte queste città bisognerà rinunciare al sistema proposto. In tal caso, non sarebbe egli miglior partito di meglio tenere i due sistemi netti, e separare le scuole tecniche dalle ginnasiali?

Mi riassumo. Il progetto della Commissione che mi rinuncia non sia stato abbastanza sviluppato, perchè forse avrebbe dissipato molti de' miei dubbi, e quindi fatto guadagnar tempo al Senato, il progetto della Commissione, dico, tende a mettere insieme elementi molto disparati, e per l'origine e per gli scopi loro. Ma mentre li mette insieme, li violenta rispettivamente, spinge gli uni verso il latino quando intenderebbero a fare il calzolaio; spinge gli altri a ristudiare la calligrafia e a studiare la contabilità, mentre di calligrafia ne sanno abbastanza, e di contabilità non si sognano; inverte studi, ponendo la geometria nei tre primi anni delle scuole ginnasiali, mentre non dovrebbe essere posta che al quarto o al quinto anno, e così via via: insomma stravolge o per gli uni o per gli altri, e violenta gli ordini naturali dell'insegnamento; li stravolge e li violenta appunto, perchè parte da una base che è sforzata e poco opportuna.

Finalmente con questo sistema si va contro ad un inconveniente materiale che salta agli occhi, quello, cioè, di avere nella stessa scuola, fra un elemento e l'altro, tanti allievi cui essa non basta, e bisogna duplicarla.

A questo punto io dico: ma perchè voler confondere i due insegnamenti invece di lasciarli separati? Capisco dunque, che il progetto della Commissione possa adattarsi in alcuni piccoli luoghi: capisco che in certe scuole, per esempio in quella di lingua italiana, e per certi luoghi dove la popolazione dell'una e dell'altra classe è ristretta, qualche insegnamento possa essere comune: capisco perfettamente che la direzione dell'uno e dell'altro Istituto possa essere raccomandata ad una sola mano, ciò capisco; ma spingere il sistema alle ultime conseguenze non comprendo, e sarei molto lieto se la Commissione colla sua solita bontà volesse chiarire questi miei dubbi.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io aveva letto l'articolo 10, di cui ha testè tenuto parola l'onorevole Senatore Ricotti, ma non pareva a me che bisognasse volgersi a questo articolo per intendere qual era il corso delle Scuole tecniche, di cui si fa parola nell'articolo 3. Io ritengo che quest'articolo 10 appartenga, come difatti appartiene, a quelle Scuole che devono essere istituite nei Comuni o nelle Provincie, e quindi appartenga ad un'altra parte della legge, della quale non abbiamo an-

cora parlato. Che se si dovesse ritenere, come suppone il Senatore Ricotti, che l'insegnamento delle Scuole tecniche, che deve essere ora l'insegnamento identico dei primi tre anni di Liceo, debba essere uguale a quello dell'articolo 10, io credo che molti inconvenienti ne accadrebbero oltre a quelli già avvertiti dal Senatore Ricotti. Nelle Scuole secondarie noi dovremmo avere un professore di calligrafia, un professore di aritmetica e di contabilità ed un professore per insegnare i doveri e i diritti dei cittadini. Ora, nella Tabella che noi abbiamo votata, questi professori non figurano, questo insegnamento non vien dato in tali Scuole. Quindi anche per questa ragione non posso supporre che l'articolo 10 debba essere virtualmente compreso nell'articolo 3, di cui ora teniam parola.

Aggiungerò poi che avvertiva benissimo il Senatore Ricotti, che se nei primi tre anni dovessimo dare a un allievo del corso liceale l'insegnamento di cui parla l'articolo 10, noi anticiperemmo degli studi che io credo debbano essere riservati agli ultimi anni del corso liceale, come sono quelli della geometria, delle scienze fisiche e naturali, e via via.

Un'altra avvertenza io farò. L'articolo 11, che veniva poc' anzi citato dall'onorevole Brioschi siccome quello il quale dichiara che alle Scuole tecniche debba essere unito l'insegnamento della lingua latina, non risponde, mi pare, al dubbio che io aveva accennato poc' anzi, vale a dire di sapere se nei primi tre anni del nuovo corso liceale si debba pure imparare il latino, perchè quest'articolo 11 sta fra quelli che riguardano gli Istituti comunali e provinciali, e riguarda appunto quelle Scuole tecniche che si trovano nei paesi dove non vi è Liceo. Per questo capisco che sia stato opportuno di disporre che debba essere unito un corso elementare di lingua latina, ma ciò non ha che fare col corso che si deve fare nei primi tre anni dei Licei, e quindi rimarrebbe sempre un'incognita, rimarrebbe a sapersi in che consista l'insegnamento di questi primi tre anni in siffatti Istituti, che d'ora in avanti saranno Istituti secondari; io credo perciò che questa incognita non possa chiarirsi se non con una riforma dell'articolo, e proporrei conseguentemente che la Commissione avesse la compiacenza di riformare l'articolo stesso e viemmeglio chiarirlo per nuovamente discuterlo e votarlo in un altro giorno, e continuare intanto nella discussione degli altri articoli.

Senatore Brioschi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Brioschi. Vedrò se mi riesce di persuadere l'onorevole Senatore Poggi.

La Commissione crede che possa la discussione su quest'articolo continuare senza rinviarlo.

La prima obiezione fatta all'articolo 10 fu che parlandosi ivi dell'insegnamento della calligrafia, della contabilità, e delle nozioni sui doveri e diritti dei cittadini, non si trovino poi nella Tabella i professori corrispondenti; ora, io faccio osservare che ciò non è esatto.

Infatti, abbiamo tre professori di matematica, uno dei quali potrà benissimo insegnare l'aritmetica e gli elementi di geometria, ed anche la contabilità, ed abbiamo poi il professore di propedeutica, attualmente di logica ed etica, il quale può anche fare un corso sui doveri e sui diritti dei cittadini: pare dunque alla Commissione che siasi provveduto a ciò; come sarebbe pure provveduto all'insegnamento della calligrafia, che potrebbe dare il professore di disegno nelle Scuole tecniche.

Quanto poi alla seconda osservazione fatta sull'articolo 11, relativamente all'aggiunta dell'insegnamento del latino nelle Scuole tecniche in ogni Capo-luogo di Circondario, mi pare evidente che ponendo quest'obbligo alle Provincie, lo Stato non potrà esimersene per le proprie scuole; sarà questa una questione di programmi e degli esami di ammissione al corso superiore, nei quali si potrà esigere dagli alunni la conoscenza dei primi elementi della lingua latina.

Passo ora alle obiezioni più gravi dell'onorevole Senatore Ricotti. Io non dubito che come il Ministero ed i componenti la Commissione, così il Senatore Ricotti ed il Senato avranno in questi anni udito spesso volte lamentare l'eccessivo numero di istituzioni scolastiche che sono sparse in tutta Italia; avranno cioè udito lamentare come da noi l'istruzione secondaria sia data mediante quattro Istituti situati in locali differenti, con direzioni differenti, con differenti amministrazioni, denominati Ginnasi, Licei, Scuole tecniche, Istituti tecnici.

Queste istituzioni portano un grande aggravio al bilancio dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, che devono sopportarne la spesa, ed è perciò che si è pensato di studiare se effettivamente tutte erano necessarie, sia per dare ai giovani quella coltura necessaria per progredire negli studi superiori, sia per intraprendere le carriere che possono offrire il commercio e le industrie. Venne allora naturale l'idea di mettere in confronto l'insegnamento dato nelle Scuole nei primi tre anni di Ginnasio con quello stabilito per la Scuola tecnica, e si vide che questo insegnamento, ad eccezione di quello dei primi elementi della lingua latina da una parte, e dall'altra degli elementi di geometria, di contabilità e delle nozioni sui diritti e doveri dei cittadini, era lo stesso. Probabilmente sopra il Ministro proponente come sulla Commissione avrà dovuto anche esercitare una certa influenza, il pensare con quanto favore istituzioni molto affini a quella che si intende creare furono accolte in altri paesi d'Europa; il pensare, cioè come la Scuola elementare superiore creata da Guizot, fu giudicata in Francia una delle migliori istituzioni scolastiche.

Ebbene queste Scuole elementari superiori avevano per iscopo di dare una certa coltura generale a quella gioventù che è fra i nove e i dodici anni, ed alla quale un insegnamento tutto classico, è ancora troppo grave.

Ma il Senatore Ricotti diceva: Voi da una parte ob-

bligiate tutti i giovani che vogliono andare agli studi superiori, a quest'insegnamento di contabilità, mentre obbligate il figlio del calzolaio all'insegnamento della lingua latina; ora, credo dover fare osservare al collega Ricotti ed al Senato che anche la lettera dei due articoli 10, 11, suona assai diversamente, cioè che nell'articolo undecimo è bensì detto, *nel Capo-luogo del Circondario sarà aggiunto alla Scuola tecnica l'insegnamento della lingua latina*, ma non che tutti i giovani dovranno essere obbligati a studiarla; lo studieranno cioè coloro che nell'esame di ammissione al secondo stadio d'insegnamento classico dovranno renderne conto, e così per gli altri insegnamenti. Queste obiezioni mi dimostrano una volta di più essere difficile il giudicare di una legge di pubblica istruzione, e come per formarsene un completo concetto sarebbe necessario avere sott'occhi regolamenti e programmi ad essa relativi.

In Francia ogni Scuola dà il proprio esame d'ammissione, pubblica i propri programmi, nei quali se è ammesso naturalmente che nelle Scuole precedenti sia stata impartita l'istruzione la più adatta a preparare i giovani agli studi ulteriori, pure non è sempre tenuto stretto conto dei limiti dati alle diverse materie nell'insegnamento precedente.

Parmi quindi chiaro il concetto della Commissione: dare gli insegnamenti di contabilità, ecc., che esistono già nelle Scuole tecniche a coloro che si dedicano al commercio, al fondaco o passeranno negli Istituti tecnici; e il latino per quelli che vorranno continuare negli studi classici.

Senatore **Lambruschini**. Signor Presidente desidererei di aggiungere due parole.

Presidente. Permetta un momento. Aveva prima domandata la parola il signor Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Risulta evidentemente dal progetto della Commissione che la Scuola tecnica, la quale era distinta dal Ginnasio secondo la legge Casati, si fonde col corso del primo triennio dell'istruzione secondaria, e così il corso dei primi tre anni serve anche per la Scuola tecnica.

Mi pare che sarebbe molto opportuno e conveniente, anche perchè questa legge sia completa in ogni sua parte, che, come la Commissione ha riconosciuta la necessità di unire all'articolo 4. la Tabella per l'insegnamento liceale degli ultimi cinque anni, così aggiunga ancora nell'art. 3, la Tabella dell'insegnamento che riguarda i primi tre anni, i quali comprendono anche le Scuole tecniche; e mi pare in questa parte molto giusta l'osservazione che faceva l'onorevole Senatore Poggi. Credo che non si possa non ammettere la convenienza e l'utilità di unire nell'art. 3. la Tabella dell'insegnamento che sarà dato nei primi tre anni del corso, il quale appunto è assimilato e fuso colla Scuola tecnica, e per tal modo cesserà il bisogno di riferirsi ad un'altra legge. Quindi io inviterei la Commissione a volersi compiacere, se crederà accettabile

la mia proposta, di unire all'art. 3. la Tabella la quale indichi l'insegnamento che sarà dato nei primi tre anni del corso del Liceo.

Questa sarebbe la preghiera che farei alla Commissione.

Presidente. La parola è al Senatore Lambruschini.

Senatore Lambruschini. Io volevo aggiungere a quanto ha detto il professore Brioschi due sole considerazioni.

Una è di fatto. Non è stato pensato da chi si è opposto a questo articolo che secondo la antica legge, il corso del Ginnasio era di cinque anni; e veramente la parte che introduce agli studi classici non comincia appunto che dopo il terzo anno.

Soprattutto nei primi anni, almeno in Toscana.....

Senatore Ricotti. Domando la parola.

Senatore Lambruschini...... si pensava alla lingua italiana e a quegli studi comuni a tutti, cosicchè v'è poca differenza tra la disposizione presente e l'antica, perchè prima il Ginnasio era di cinque anni ed al quarto cominciava la preparazione agli studi classici; ed ora le cose sono all'incirca allo stesso modo; si può benissimo dare qualche schiarimento, fare qualche dichiarazione, ma la sostanza è questa.

La seconda osservazione che io volevo fare è, che almeno per me la materia è gravissima, e la distribuzione dell'insegnamento, la sua quantità, è cosa che richiede ancora molti lumi dall'esperienza; e non vorrei che con una legge si inceppasse questa parte tanto da rendere poi necessaria un'altra legge per modificare l'insegnamento e farlo più efficace e più adatto.

Bisogna che la legge lasci qualche larghezza, perchè con un regolamento si stabilisca prima quello che è più opportuno e si corregga poi di mano in mano.

Presidente. La parola è al Senatore Ricotti.

Senatore Ricotti. Mi dispiace di non aver potuto chiariti i miei dubbi principali dall'onorevole membro della Commissione; mi restano dunque tutti, almeno i principali; mi resta soprattutto quella diversità di elementi messi insieme sforzatamente, sopra i quali, quantunque diversi di origine e di scopo si stabiliva dalla Commissione un livello solo.

Mi resta la difficoltà, che nascerà in qualunque centro un po' grosso di popolazione dall'amalgamare tanti giovani, parte di Scuole tecniche e parte di Scuole ginnasiali, in modo da rendere impossibile l'esistenza di una scuola sola e suscitare il bisogno di creare due o tre scuole.

Restano poi tutte le difficoltà essenziali, che ho accennate. Inoltre, o Signori, vorrei mettere in sodo una cosa.

Ponendo a fronte l'articolo 3. della Commissione coll'articolo proposto dal Ministero, non vedo per nulla che il Ministero proponga l'amalgama delle Scuole tecniche colle Scuole ginnasiali; io quindi credo opportuno di pregare il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica a chiarire questo punto.

È inutile, ch'io faccia osservare a lui, come al Senato, la gravissima importanza di questa questione. Essa tocca, non solamente interessi materiali, ma interessi morali ed intellettuali gravissimi. Assoggettare alle stesse discipline e insegnamenti, elementi che vengono da diversa parte e vanno a scopo affatto diverso, è un assunto, il quale darà forse dei risultati buoni, ma può dare dei risultati molto cattivi, e contrari agli intendimenti del Governo, della Commissione e del Senato.

Desidero che la questione sia profondamente studiata. Finora i miei dubbi, lo dico con dispiacere, non furono dissipati.

Senatore Brioschi. Domando la parola.

Senatore Ricotti (continuando). Io per altra parte ben volentieri ho fatto tutte quelle concessioni che si debbono fare quando non si ha altro scopo che quello del pubblico bene. Veramente credo che vi sia qualche cosa da operare su questa materia. Credo che si possa risparmiare qualche maestro e qualche professore; credo che si possa risparmiare uno dei due direttori, che si possa semplificare qualche servizio, e su questo volentieri mi metterei d'accordo colla Commissione. Ma è evidente che io non posso accogliere l'idea della Commissione, nuda, senza spiegazione, senza sviluppo, senza Tabella, senza modificazione.

Per altra parte io confido nel senno e nella lealtà della Commissione, e credo che essa accetterà molto volentieri la proposta annunciata dal Senatore Poggi, cioè di prendere in maturo esame questa materia e preparare Tabelle e spiegazioni che convengano alle condizioni attuali del Paese, e soprattutto allo scopo, cui noi tutti miriamo, cioè, di supplire non solamente ai bisogni della classe più agiata che si dedica agli studi universitarii, ma anche, e soprattutto, a quelli delle classi meno agiate le quali si destinano ai mestieri ed alle professioni.

Io quindi non posso se non appoggiare con tutte le mie forze la suddetta proposta.

Io credo che la Commissione non la rigetterà, perchè sono persuaso che essa non ha minor desiderio di me di fare il bene del Paese.

Presidente. La parola è al Senatore Brioschi.

Senatore Brioschi. Ho dimandato la parola per dare due schiarimenti:

Nel parlare poco fa dell'articolo 3., il Senatore Ricotti poneva quasi in dubbio che il concetto del Ministro e della Commissione fosse lo stesso.

Ora, se il Senatore Ricotti ha la bontà di leggere la pagina 5 della relazione presentata dall'ex-Ministro dell'Istruzione Pubblica Coppino, vedrà che in essa è detto:

« Ma l'insegnamento del Ginnasio e della Scuola tecnica non è diverso gran fatto, tranne che nel Ginnasio s'incomincia con lo studio della lingua latina e greca, nella Scuola tecnica invece si segue lo studio del disegno, della lingua francese, dei rudimenti delle scienze

naturali. I due insegnamenti distinti hanno per lo più professori distinti, e però esigono una spesa maggiore che non produce adeguati risultamenti. Le statistiche consultate ci dimostrano come solo una sesta o quinta parte dei giovani che frequentano i Ginnasi entrino più tardi nei Licei e che non tutti coloro i quali cominciano gli studi nelle Scuole tecniche, li compiano poi negli Istituti. »

Per togliere appunto secondo me questo doppio ordine d'Istituti, i quali poi effettivamente....

Senatore Ricotti. (*interrompendo*) semplificarli.

Senatore Brioschi. Non saprei. Del resto io non ho alcuna difficoltà ad accettare la proposta di sospensione giacchè credo di avere studiata abbastanza bene la questione; e quando saremo all'atto di semplificare quelle istituzioni, converremo tutti nel fonderle insieme.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io sento di presentarmi al Senato in una buona condizione a trattare di questa materia; cioè, in condizione di perfetta imparzialità.

Infatti, io non sono animato nè da un sentimento di cieca paternità, nè da un contrario sentimento d'avversione verso il primitivo progetto ministeriale, da cui si è, in questa parte, scostato il progetto della Commissione. Non sono, dico, animato da un sentimento di cieca paternità, giacchè non sono io stesso il Ministro che l'ha presentato, e di questa mia disposizione a lasciarlo emendare ho dato prova fino dal principio di questa discussione: ammettendo in massima la sostituzione del progetto della Commissione a quello del Ministero, ho così fatto adesione alle conclusioni alle quali è venuta la Commissione.

D'altra parte poi, non si può dire che io sia punto avverso, e abbandoni facilmente il progetto primitivo del Ministero per questo che io non sono il Ministro stesso che lo ha presentato. Prego infatti il Senato di considerare che nel regime costituzionale, in ogni Ministro ci sono, per così dire, due nature o due persone, cioè la persona politica e la persona tecnica. Il Ministro naturalmente rappresenta piuttosto la persona politica che la tecnica, mentre la parte tecnica nella sua natura rimane rappresentata senza soluzione di continuità dal dicastero stesso che il Ministro rappresenta. Cosicchè non è presumibile, nella pluralità dei casi, che il cambiamento del Ministro voglia dire un cambiamento d'idee in quelle parti della sua amministrazione che sono veramente tecniche e quasi tradizionali negli uffici.

Or bene, io, prima di presentarmi al Senato per la discussione di questa legge, non ho mancato di assumere le necessarie informazioni presso quelle persone che nel dicastero da me diretto, avevano preso parte alla compilazione del primitivo progetto di legge, ed ebbi appunto da loro conforti ad accettare le modificazioni introdotte dalla Commissione.

Per queste ragioni, dico, io mi presento davanti al Senato in una condizione di perfetta imparzialità. Ciò posto, io riconosco che le osservazioni presentate dall'onorevole Senatore Ricotti hanno, a primo aspetto, un carattere di molta gravità; presentate poi da lui, non possono a meno di fare impressione nel Senato.

E veramente pare che la riunione dei due insegnamenti, ginnasiale-tecnico, in una medesima scuola, porti una specie di confusione e di violenta uguaglianza nelle varie origini sociali, nelle varie aspirazioni e nelle varie tendenze de' giovanetti. Io prego per altro il Senato a fare una considerazione. In genere i corpi parlamentari sono eccellenti per le discussioni generali, non sono egualmente eccellenti per le minute e particolari discussioni. Io credo adunque che in massima si debba in un governo parlamentare tenere così possibilmente sulle generali la discussione delle leggi e lasciare il più che si possa, quando non ci sieno involti dei grandi principii, lasciare, dico, il più che si possa i minuti particolari ai regolamenti. Senza di che noi ci troveremmo esposti a due gravi inconvenienti: l'uno, che le discussioni parlamentari discendendo a troppo minuti particolari, riuscirebbero lunghe, lente e pesanti: l'altro poi, quello che molto opportunamente osservava l'onorevole Senatore Lambruschini, che cioè, non si potrà più mutare un minuto particolare di una legge senza un'altra discussione che passi attraverso ai due rami del Parlamento e che porti necessariamente un gran dispendio, non dirò perdita, ma un gran dispendio di tempo.

Io ritengo dunque, che il Senato vorrà convenire in questa, che mi pare una massima generale, degna di presiedere alla compilazione delle leggi nei governi parlamentari: essere desiderabile che la legge si tenga in una certa sfera elevata, che si tenga sui principii e sulle massime generali, e lasci i minuti particolari al Regolamento. Ora facendo l'applicazione di questa teoria al caso concreto, qual è egli il punto in discussione?

La Commissione ha riunito e concentrato in una scuola unica un doppio insegnamento, cioè i primi tre anni del Ginnasio coi primi tre anni d'istruzione tecnica. Certo non è senza qualche inconveniente, giacchè pur troppo nelle cose politiche e amministrative vi sono degli inconvenienti in qualunque partito si è costretti a prendere. È vero, è un inconveniente, come diceva l'onorevole Ricotti, che giovani appartenenti a classi diverse e tendenti a carriere diverse, sieno costretti a ricevere un identico insegnamento; ma cotesto inconveniente può da taluno considerarsi per avventura sotto un altro aspetto, e approvarsi, come l'effetto di quella tendenza unificatrice della moderna civiltà, che tende a fondere tutte le classi sociali e fa scomparire le antiche varietà. Io non pretendo di decidere chi avrebbe ragione; sarebbe una troppo vasta questione per volerla trattare qui per incidente; mi basti l'aver notato che si possono aver ragioni buone, o almeno molto speciose, *pro e contro*.

Vediamo ora il sistema opposto, il sistema dell'onorevole Senatore Ricotti. Bisogna, egli dice, specializzare e distinguere gl'insegnamenti, se noi vogliamo che le scuole siano particolarmente adattate alle diverse origini, alle classi sociali, alle diverse carriere che i giovani vogliono percorrere; ma io domando, dove ci fermeremo poi colla specializzazione? Nelle stesse scuole tecniche si confondono necessariamente delle carriere diverse. Il calzolaio che l'onorevole Ricotti citava è una cosa ben diversa dal banchiere, per esempio o dall'orefice; enorme è la varietà delle classi sociali; ora, pretenderemo noi che la scuola debba arrivare sino a quest'ultime specializzazioni? Certo no.

Sono dunque d'opinione che quando si fa questa unione soltanto dei primi tre anni, allo sviluppo ulteriore delle carriere provvedono abbastanza i Licei da una parte, e gli Istituti tecnici dall'altra.

Quando poi i regolamenti ed i programmi verranno a stabilire i vari insegnamenti, e soprattutto i vari esami di promozione e di ammissione, quando coloro che tendono piuttosto ad una che ad un'altra carriera debbano essere interrogati e debbano rispondere piuttosto di tale che di tale altra materia, allora io credo davvero che lo scopo che il legislatore si deve proporre sia sufficientemente raggiunto. Per queste ragioni io mi permetto di consigliare senz'altro il Senato a voler accettare l'articolo del progetto di legge, quale ci viene proposto dalla Commissione.

Senatore **Matteucci, Relatore.** Domando la parola. **Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Matteucci, Relatore.** Io credo che le parole dell'onorevole Ministro siano così chiare e così giuste che non richiederebbero altro sviluppo. Tuttavia voglio tentare di rispondere ad alcune delle obiezioni del mio onorevole amico Senatore Ricotti, e spero che non mi sarà difficile riuscirci in quanto che mi ricordo d'aver con molta mia soddisfazione tante volte lavorato con lui in materia scolastica, e di aver anzi lavorato sulle idee di cui è informata questa parte di legge. Mi ricordo, che nella Relazione del Consiglio Superiore d'istruzione, pubblicata nel 1865, nella parte che riguarda gli studi secondari, il Consiglio propose la riunione della Scuola tecnica e del Ginnasio, e anche prima nel progetto da me iniziato in Senato nel 1863, questa riunione era stabilita. Io non dirò per questo che nelle parole dell'onorevole Ricotti non ci siano delle considerazioni gravi, delle considerazioni che meritano molta attenzione; e se fossimo in un paese vecchio d'organizzazione, in un paese dove gli studi procedono bene e dove questa divisione da molto tempo esiste, e se non fossimo nella necessità di far una legge per gettare fondamenti uniformi e semplici, direi, per quel rispetto che si deve sempre alle istituzioni che camminano bene e che danno dei buoni risultati, di andare avanti e non toccare. Ma non è questo il caso nostro, e tutti sappiamo che la divisione di Scuole secondarie di 1° grado che ab-

biamo, Ginnasio e Scuola tecnica, non produce buoni frutti.

Se si domanda anche al primo Ispettore scolastico venuto, come vanno quelle due Scuole, risponderà che i Ginnasii sono deserti e che oggi tutti vanno alle Scuole tecniche.

È questo un fatto molto comune e che non si può disconoscere. È anche dall'osservazione delle Tabelle degli alunni del Ginnasio e della Scuola tecnica che si ha una dimostrazione evidente di quel fatto sul quale abbiamo insistito fin da principio, cioè, sulla necessità di ordinare un insegnamento comune per le classi più estese, pei bottegai, pei piccoli possidenti, per i capifabbriche, e questo senza turbare l'insegnamento classico superiore.

Perciò è che le difficoltà opposte dall'onorevole Senatore Ricotti, pare a me che possano ridursi piuttosto sotto altra forma che tratterò fra breve: intanto continuo a difendere l'opera della Commissione.

Prima di tutto, non credo sia mai venuto in mente ad alcuno d'immaginare di pianta un sistema di biforcazione di studi da effettuarsi pei ragazzi di 10 o 12 anni. In tale età non possono generalmente svilupparsi inclinazioni diverse, e perciò è soltanto necessario di dar loro una istruzione alquanto più elevata che non sia l'elementare, cioè, quella istruzione che nella famosa legge di Guizot dell'istruzione elementare era chiamata elementare di secondo grado, e che noi chiamiamo invece secondaria di primo grado. Pel decoro degli insegnanti, per quello delle scuole e degli alunni, e per altre ragioni che non è qui il caso di enumerare, anche in Francia non presero vita le Scuole elementari di secondo grado; mentre poi in questo momento si fonda l'insegnamento medio, che è il nostro tecnico di primo grado, e così si trasformano i Collegi francesi in questa Scuola che noi chiamiamo tecnica, per prendere una parola intesa, e dove vogliamo che si insegnino le materie necessarie a tutti gli alunni, sia a quelli che prendono una carriera universitaria, come a quelli che escono dalla scuola e non fanno più altri studi. Or bene: son persuaso che è impossibile di dimostrare che l'insegnamento che vogliamo dare in questa Scuola tecnica non può servire tanto agli uni quanto agli altri alunni e che nuoce agli studi superiori.

Potrei rispondere all'onorevole Senatore Chiesi che la Commissione non avrebbe difficoltà di dichiarare le materie che costituiranno questo insegnamento anche nell'articolo ora in esame, e che sono quelle che si leggono all'articolo 10 e che si potrebbero, ripeto, trasportare all'articolo 3, e sarebbero: lingua italiana, calligrafia, aritmetica, contabilità, elementi di geometria, geografia e storia, le prime nozioni di scienze fisiche e naturali e dei doveri e diritti dei cittadini.

Ora vengo al punto fondamentale delle osservazioni dell'onorevole Senatore Ricotti che si risolvono a domandarci, se con cinque anni di studi classici superiori si crede di poter portare un giovine a quel grado di co-

gnizioni che è necessario per poi salire ai corsi Universitarii.

La quistione è questa, e mi rincresce ch'egli abbia detto che la Commissione ha fatto man bassa sopra questo punto. La Commissione non ha fatto man bassa. Il Senatore Ricotti, come nessun Senatore, non è obbligato a leggere la relazione della Commissione su questo progetto; ma chi l'ha letta può aver veduto che ci siamo diffusi assai in questa parte dell'argomento: e non ci inducemmo a presentare le nostre idee al Senato senza aver interrogato molte persone competenti, e senza essere convinti per la nostra esperienza e per l'esempio datoci da altri paesi, che cinque anni di studii classici bastano ad ottenere quel risultato che si vuol ottenere, cioè, a preparare i giovani per le Università e a fornire un certo grado di alta cultura. Io sono convinto che se ci mettiamo sul serio ad esaminare le materie dei primi tre anni non si avrà difficoltà di convenire che nei primi tre anni, tolto il latino ed il greco, come è già stabilito, le materie che restano sono all'incirca le stesse pel corso della Scuola tecnica come del Ginnasio, e sono quelle che formano l'insegnamento comune, che basta per molti ed è tutto quello che i molti richiedono e che non turba nel tempo stesso lo studio di quelli che vogliono proseguire nel Liceo.

Tuttavia vede l'onorevole Ricotti che il suo dubbio è venuto anche alla Commissione, ed in questa materia anche i dubbi devono meritare di certo tutta l'attenzione del Legislatore. Io credo però che a questo si sia provveduto, come meglio si poteva, ammettendo il latino in quei centri di popolazione che sono più grandi dei centri ove si vogliono le sole Scuole tecniche.

Quindi da noi si è detto: vi può essere in questi centri maggiori o capi-luoghi di Circondario il bisogno dell'insegnamento di latino per quei giovani che devono passare all'Università. A quei giovani soli e non a tutti gli altri, è obbligatorio il latino, imperocchè i primi soli devono, per passare al corso superiore del Liceo, dar l'esame di latino. A questo modo la Commissione ha creduto di provvedere, nelle condizioni in cui sono i nostri studii, ai bisogni più urgenti e più importanti. L'ho già detto tante volte: una legge perfetta d'istruzione pubblica non si fa, non ha mai esistito tale nella sua prima origine: si devono fare queste leggi meno imperfette che si può, e col tempo poi si rimediano o si correggono; questo è il nostro caso. Le Scuole tecniche le vogliono tutti; sono le sole scuole messe dai Comuni che sono cresciute in questi ultimi anni assai anche in Italia; e colla unione proposta, cessano le spese tanto di direzione e di locale distinto e di tanti insegnanti, senza ragione sufficiente.

Non ho mai sentito, eppure sono otto o dieci anni che mi occupo di questa materia, non ho mai sentito altro maggior lamento di questo. Ed era molto ragionevole, pensando che nella stessa città, l'una accanto all'altra

vi erano due scuole così simili, nelle quali, tolto il greco ed il latino da una parte, dall'altra un po' di calligrafia, le materie sono le medesime.

Perchè dunque esigere un personale diverso, una direzione, un locale diverso; perchè caricare i Comuni e le Provincie di una spesa così poco dimostrata utile?

La Commissione non l'ha dunque inventata questa fusione; ma ne ha trovata la proposta nella relazione del Consiglio superiore e nella mente di tutti coloro, che di questo soggetto si sono occupati. Come ho già detto, il Senatore Ricotti ha emesso dei dubbi che la Commissione anche ha avuto e ai quali ha creduto di rispondere creando la scuola di latino nei capo-luoghi di Circondario, per quei giovani che vogliono passare all'Università ed avere un grado maggiore di cultura. Si dice ora che sospendiamo la discussione dell'articolo. Abbiamo passato 10 o 12 giorni in Commissione per intenderci sopra questo argomento principalmente, ed abbiamo so-peso tante volte le nostre discussioni; ma finalmente ci siamo convinti che conveniva decidersi o ad ammettere la fusione del Ginnasio e della Scuola tecnica o a conservare il sistema che ora abbiamo di Scuola tecnica e di Ginnasio separati.

Noi volemmo porre riparo ad un disordine che era universalmente riconosciuto; accettando l'unione coi provvedimenti già detti e non ci siamo punto spaventati di dare ai giovani tutti un po' più di studio di calligrafia.

La calligrafia è cosa molto importante per tutti e tutti sentiamo il bisogno di avere in Italia una calligrafia migliore.

In Inghilterra, e anche in Francia, si fa molta attenzione a questo studio e tutti sappiamo che gli Inglesi hanno scrittura buonissima ed uniforme.

Finalmente, quale che sia la Scuola, Ginnasio o Scuola tecnica; non può di certo intendersi che ad alunni di 11 o 12 anni, si diano quegli insegnamenti con un indirizzo diverso.

Vorrei sperare d'aver dissipato i dubbi del Senatore Ricotti.

Se in Italia, come già dissi, i Ginnasii andassero bene, se questi Ginnasii fossero fiorenti, frequentati come quelli di Germania, direi andiamo adagio: mettiamo una Scuola tecnica distinta, come appunto hanno fatto in Germania nelle Scuole reali, e vedremo cosa accadrà fra qualche anno. Ma nelle condizioni non prospere in cui sono i nostri Ginnasii, e mentre è grande il favore con cui si seguono i corsi della Scuola tecnica, non abbiamo esitato a riunire le due Scuole.

Il dubbio solo che potevamo avere, era che i cinque anni di studio superiore fossero insufficienti per le letterature classiche, le matematiche, le scienze naturali.

Ma questa decisione non l'abbiamo presa se non dopo maturo esame, e dopo il giudizio di persone competenti che tengono quei cinque anni essere sufficienti.

Mi ricordo che anche pochi anni sono questo argomento si agitò in Inghilterra, e fu generalmente ammesso che cinque anni bastavano per l'insegnamento del latino e del greco nei Collegi.

Dunque, i primi tre anni di Scuola tecnica e Ginnasio riuniti, senza latino e greco, formano l'insegnamento comune; nei cinque successivi anni vengono gli studii classici e scientifici che preparano alle Università: da una altra parte studii speciali esclusivamente scientifici e professionali negli Istituti tecnici. Ecco il sistema di studii secondarii che vi proponiamo e che crediamo adattato alle condizioni nostre, e tale da porre rimedio al disordine manifesto, almeno fra noi e per ora, dei due distinti insegnamenti secondarii di primo grado.

Questo doppio sistema era eccessivo e assolutamente non era giustificato da nessun effetto utile. Noi siamo qui, come ha detto l'onorevole Ministro, per discutere le regole generali, per provarci d'introdurre nella legge buoni principii e per aspettare dai regolamenti i rimedii che l'esperienza dimostrerà necessari.

Le considerazioni fatte dall'onorevole Senatore Ricotti si terranno presenti da chi dovrà fare i regolamenti, e con questi soli e non colla legge che discutiamo sarà possibile di togliere o mitigare gli inconvenienti parziali che per ora non vediamo, ma che pur potrebbero esservi, nel sistema che così vivamente vi raccomandiamo.

Senatore Poggi. Dopo di avere sentito l'opinione della Commissione, io persisto nell'avvertire che nell'articolo della legge rimane qualche cosa di equivoco e di oscuro che non rappresenta neppure l'idea che avrebbe inteso di esprimere la Commissione stessa; perciò mi parrebbe che l'articolo si potesse chiarire in modo da dileguare quei dubbi che io ho annunziato da principio, e che sono stati svolti ampiamente dall'onorevole Senatore Ricotti, vale a dire di separare quello che conviene sia separato nelle Scuole tecniche dal corso classico, e di accomunare gli studii in quelle parti in cui sono accomunabili. Io credo che la forma del mio emendamento sia tale da essere accettata dalla Commissione.

Ecco quello che direi:

« Il corso intero degli studii secondarii sarà compiuto in otto anni; l'insegnamento dei primi tre anni sarà per alcune materie identico all'insegnamento delle Scuole tecniche. Un Regolamento indicherà come le discipline da insegnarsi verranno distribuite per ciascuno dei diversi corsi. »

Se la Commissione lo esamina, credo non debba avere difficoltà ad accettarlo, perchè il Regolamento ne lascia aperta la strada alla definizione precisa degli studii.

Senatore Matteucci, *Relatore*. Faccio osservare che invece di questo emendamento sarebbe più chiaro e più pronto, come lo propone il Senatore Chiesi, di mettere in questo punto le materie da insegnarsi nel corso dei primi tre anni.

Senatore Poggi. Se si vuole codesto, io non ho difficoltà, basta che sia schiarito il dubbio che è nell'articolo, e che può dar luogo ad equivoci.

Senatore Matteucci, *Relatore*. La Commissione riconosce che vi è qualche cosa a fare per render più chiaro l'articolo. Dunque: o l'emendamento dell'onorevole Poggi, o quello del Senatore Chiesi, o stabilire che la scuola di cui si parla è quella ordinata dalla legge del 1859. Con uno di questi modi si può togliere ogni incertezza.

Senatore Lambruschini. Insisto sulla convenienza di non determinare tanto la natura degli studii.

Ho qualche pratica, e so altresì, che molte cose bisognerebbe raddrizzarle, e che una legge vi si oppone. ed il portare una legge in Parlamento per mutare una distribuzione di studii è cosa che ritarda i miglioramenti, e che spesso non riesce.

Però non mi opporrei punto a mettere qualche parola, la quale indicasse genericamente, che nei primi tre anni si soddisfa all'insegnamento delle Scuole tecniche, e si cominci a preparare all'insegnamento classico: questa determinazione generica non guasta nulla, indica solamente la via che deve tenere il Regolamento. Ma se noi determiniamo quegli studii, domani ci accorgeremo che uno manca, che l'altro è di troppo, bisognerà rifare la legge. Il Senato è padrone di determinare come crede: per me questa determinazione non è necessaria.

Senatore Ricotti. Mi rincresce di non poter essere d'accordo coll'onorevole preopinante. Egli suppone una cosa alla quale nè l'onorevole Poggi, nè io stesso, che fui pur troppo costretto di prendere molte volte la parola in questa questione, abbiamo mirato.

Il nostro scopo, come mi sembra abbastanza chiaramente definito dall'ordine del giorno dell'onorevole Poggi, qual è? È di riunire nelle classi tecniche e ginnasiali, quella materie che sono riunibili, e di lasciare separate quelle materie, che non possono stare riunite.

Ma avverta l'onorevole preopinante, che noi non intendiamo specificare ad una ad una queste materie, o almeno l'onorevole Poggi non le specifica...

Senatore Lambruschini. Io non mi oppongo.

Senatore Ricotti (*continuando*). Il Senatore Poggi solo vorrebbe stabilito nella legge il principio, che alcune materie possono essere comuni, altre non debbono essere tali.

Lascia poi all'opera di un regolamento da farsi dal potere esecutivo, la determinazione di quelle materie, che debbono appartenere all'una e di quelle che debbono appartenere all'altra di coteste categorie.

Io non posso poi neanche concordare coll'onorevole preopinante, nè col Ministro dell'Istruzione Pubblica, allorchè essi facevano dubitare, che la materia che sta dinanzi a noi fosse di quelle minute, alle quali una legge non debbe arrivare.

No. o Signori; non è una materia minuta questa; è un gran principio di pubblica istruzione. Noi ora discutiamo un gran principio, che si vorrebbe sciogliere senza discuterlo.

La questione è semplice, ed è in questi termini, o Signori:

Esistono in Italia, come in Germania, come in Francia, in Inghilterra e nel Belgio, due rami d'istruzione secondaria. Il ramo tecnico ed il ramo ginnasiale o classico.

Ci possono essere ottime ragioni per tenerli separati, o per riunirli.

Presentemente questi due rami sono separati.

La Commissione propone, senza però che la proposta abbia preso totalmente le mosse dal Ministero, di riunirli nei tre primi anni del corso liceale.

Ecco la questione di massima. Nè la Commissione, nè io stesso, che ho dovuto prendere la parola parecchie volte su questo soggetto, nè l'onorevole Senatore Poggi, siamo entrati a parlare di questo o di quello insegnamento speciale, se non per modo di dimostrazione. Essenzialmente noi discutiamo un principio generico, un principio fondamentale. La questione dunque, che sta dinanzi al Senato, è questa: dobbiamo tener separati i primordi dell'insegnamento tecnico e dell'insegnamento classico, o dobbiamo riunirli? Ecco la questione che dobbiamo discutere. L'onorevole Poggi, a cui io aderisco, propone come mezzo di sollevare in parte le Provincie, i Comuni, l'erario di spese, e di avere un personale migliore, che delle classi componenti i due rami d'insegnamento alcune siano comuni, altre siano separate; ma senza indicare quali debbano essere. Anzi lascia al senno del potere esecutivo di determinarle. Egli si limita a proporre un mezzo termine fra i due partiti estremi, cioè tra il partito della separazione assoluta che esiste adesso, e il partito della riunione assoluta quale è proposto dalla Commissione.

Senatore **Brioschi**. Allora la questione mi pare diventi di pura forma. Ho già dichiarato che la Commissione cogli articoli 10 e 11 aveva voluto stabilire questo principio, che per l'articolo 11 quei giovani che intendono proseguire il secondo stadio di studi classici dovessero avere nel primo l'insegnamento della lingua latina, dato nella Scuola tecnica, e coll'articolo 10 invece si erano aggiunti alcuni insegnamenti per quelli che terminano gli studi a questo stadio.

Dunque la questione mi pare che si riduca ad essere di forma, vale a dire, ad introdurre nella legge che vi saranno alcuni insegnamenti comuni agli uni e agli altri.

Ciò posto si potrebbe accettare la proposta fatta dal Senatore Poggi di sospendere per ora la discussione sull'articolo.

Presidente. Accetta la Commissione questa proposta di sospensione?

Senatore **Matteucci, Relatore**. Volontieri, la Commissione l'accetta. Il pensiero del Senatore Poggi è di lasciare quest'articolo sospeso perchè la Commissione lo modifichi secondo le proposte fatte.

La Commissione non si ricusa e vedrà, pensandoci

con maggior calma, quali siano le conseguenze delle modificazioni proposte.

Presidente. Leggo l'emendamento del Senatore Poggi.

(*Vedi sopra*).

Intende il Senato di accettare la sospensione?

(*Rumori diversi*. Si accetti la sospensione; a domani!)

Allora rinnovo la dimanda alla Commissione per sapere se accetta la sospensione.

Senatora **Poggi**. Io ritengo sempre che sia meglio l'invio alla Commissione.

Senatore **Matteucci, Relatore**. Ho già detto che la Commissione esaminerà l'articolo e le modificazioni proposte, e riferirà domani al Senato.

Presidente. Allora si rinvia quest'articolo alla Commissione per discuterlo poi domani, ed intanto passeremo all'articolo 4 di cui do lettura:

« Art. 4. Il governo dei Licei è affidato ad un Preside il quale dovrà essere stato Professore titolare in una delle cinque classi superiori del Liceo.

« Gli insegnanti nel Liceo sono o titolari o reggenti. Il Preside e i Professori titolari sono nominati dal Re, i reggenti dal Ministro.

« La Tabella B indica le classi e gli stipendi degli Ufficiali dell'insegnamento secondario governativo. »

Leggo ora la Tabella B.

TABELLA B.

Numeri, classi e stipendi degli ufficiali dell'insegnamento nei 24 Licei governativi.

Presidi	N. 12 a L. 4,000	tot. L. 48,000
»	» 12 » » 3,500	» » 42,000
Profess. titol. 1.a cl. »	60 a » 3,800	» » 228,000
»	» 2.a cl. » 60 a » 3,400	» » 204,000
»	» 3.a cl. » 40 a » 3,000	» » 120,000
Reggenti 1.a classe »	80 a » 2,400	» » 192,000
»	» 2.a » » 96 » » 2,000	» » 192,000
		L. 1,026,000
Spese pel materiale scientifico		» 24,000
		Spesa generale » 1,050,000

In questa Tabella converrà ora introdurre qualche modificazione per aver adottati due Professori di Storia e Geografia, invece d'un solo; per aver abolita la lingua tedesca e per aver qualificati come Maestri due, quelli cioè di lingua francese e di disegno che prima erano detti Professori, per cui inferiore essendo il rango, anche minore sarà forse lo stipendio ed invito perciò l'onorevole Relatore della Commissione a volersene occupare.

Senatore **Matteucci, Relatore**. La Commissione si farà un dovere di porre la Tabella in perfetta relazione con quanto venne antecedentemente votato dal Senato, e domani presenterà anche la Tabella rettificata.

Presidente. Allora possiamo intanto discutere e votare l'articolo in massima, salvo a votar domani la

Tabella, tanto più che la prima parte dell'articolo è affatto indipendente dalla Tabella.

Rileggo perciò l'articolo 4 escluso l'ultimo capoverso. (V. sopra.)

Senatore Ricotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ricotti. Piglio la parola per una piccola osservazione di forma.

Credo che si voglia che il Preside debba essere Professore, in una delle cinque classi superiori di un Liceo.

Senatore Matteucci, Rel. È un errore di tipografia.

Presidente. Metto ai voti quest'articolo senza la Tabella che si metterà ai voti domani.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 5. Ad essere nominato Professore titolare negli Istituti governativi è necessario avere conseguito un diploma di idoneità secondo le norme prescritte da un Regolamento che sarà pubblicato con Decreto Reale, ed avere insegnato con lode per tre anni come reggente.

« Dopo cinque anni di lodevole insegnamento in una delle cinque classi superiori, il reggente di diritto e per ordine di anzianità diventa Professore titolare, essendovi un posto vacante.

« Il passaggio dei Professori da una classe inferiore ad una superiore si fa per anzianità.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Ho domandato la parola per uno schiarimento sulla prima parte dell'art. 5; il testo ministeriale diceva che ad esser nominato professore titolare negli Istituti governativi era necessario aver ottenuto l'attestato d'idoneità dato da una Facoltà filosofica. Ora, la Commissione ha statuito un'altra locuzione, dicendo invece *esser necessario aver conseguito un diploma d'idoneità secondo le norme prescritte da un regolamento che sarà pubblicato con Decreto reale*. Io supponeva che quando alcuno ha fatto tutti gli studi che sono necessari per concorrere a un posto di professore, dovesse l'attestato d'idoneità esser sufficiente e non consistesse in altro che nell'aver quelle cognizioni che la legge esige per aspirare ad una cattedra, e il testo ministeriale mi rappresentava con più chiarezza questo concetto perchè mi diceva: « l'attestato d'idoneità dato da una Facoltà filosofica; » Qui invece si riserva al regolamento il dire ciò che sia il diploma d'idoneità; con questo s'intende di prescrivere solamente le forme dell'esame da farsi o anche di prescrivere le condizioni essenziali a poter aspirare all'ufficio di professore? Se queste fossero condizioni essenziali, allora gradirei che venissero espresse in qualche modo nel testo della legge e non lasciate ad un regolamento, giacchè quando uno ha compito il corso per poter aspirare ad una cattedra, se si esige un esame ulteriore, sta bene, ma se si esige qualche altra condizione mu-

tabile col mutare dei regolamenti, io non saprei approvarla. La legge deve dichiarare quali siano le condizioni essenziali perchè un giovane possa aspirare a un posto di professore, e che costituiscono la sua idoneità; quando questa è ottenuta, null'altro di essenziale deve pretendersi. Con la mutazione fatta invece, pare che si rinvii al regolamento la determinazione delle condizioni necessarie a divenir professore, e ciò mi pare pericoloso.

Senatore Matteucci, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Matteucci, Relatore. La ragione per cui la Commissione ha cambiato in questa parte l'articolo ministeriale, è solo perchè in Italia non esiste una facoltà filosofica come esiste in Germania, la quale abbraccia le facoltà di storia, di lettere, di filosofia, di scienze; perciò noi abbiamo creduto meglio di rimettere le norme del conferimento del diploma ad un regolamento che stabilirà i gradi accademici necessari per ottenere il diploma e di certo quello della laurea non può non avere una grande importanza.

Vi è poi da osservare che per certi rami d'insegnamento, per le Scuole tecniche, per esempio, sarebbe troppo pretendere che il professore fosse dottore; abbiamo pertanto voluto, parlando di regolamenti, lasciare la libertà al Ministro, o a chi stabilirà queste norme, di indicare i gradi accademici diversi, occorrenti per il diploma dei diversi gradi di insegnamenti e di Scuole.

È molto naturale di ammettere che quanto si può richiedera per esser maestro o professore nelle Scuole tecniche non serva per i Licei per i quali si richiederà un grado maggiore come quello di dottore.

Ecco le ragioni del cambiamento fatto all'articolo del progetto ministeriale.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Ho inteso le ragioni per cui è stata sostituita una diversa locuzione; io non dirò nulla in contrario, e non insisterò; peraltro non nascondo che avrei desiderato che le condizioni essenziali per aspirare a questi uffici fossero espresse nello legge piuttosto che nel Regolamento, perchè questo sistema si è tenuto anche per tutti gli altri uffici e specialmente per quelli della magistratura; ripeto per altro che non intendo di insistere.

Senatore Ricotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ricotti. Sono costretto anche qui a fare una piccola osservazione di redazione.

Nel secondo capoverso, dove è detto che il reggente di diritto e per ordine di anzianità diventa professore titolare essendovi un posto vacante; se si pigliasse la cosa propriamente alla lettera, si farebbe atto contrario ai nostri principii amministrativi e quasi allo Statuto; perchè un reggente non può diventare professore senza un Decreto Reale. Dunque propongo di sostituire alle

parole il reggente ecc. diventa professore titolare, queste altre verrd nominato o sarđ nominato professore titolare ecc.

Presidente. La Commissione accetta?

Senatore Alfieri. Donando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Non mi pare che quello che intende l'onorevole Senatore Ricotti sia ciò che vuol dire la legge; l'anzianità non conferisce il grado, in caso di vacanza si preferisce l'anziano.

Una voce. Ma bisogna che sia nominato.

Senatore Alfieri. La contraddizione esiste perchè pare a prima vista che l'anziano debba diventare di diritto professore.

Una voce. La contraddizione non è che apparente.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Mi parrebbe che la formola potrebbe essere questa:

« Il Reggente per ordine di anzianità viene promosso a professore titolare al primo posto vacante. »

Presidente. Rileggo l'articolo con questa modificazione.

(Vedi sopra).

Siamo d'accordo?

Senatore Matteucci, Relatore. Credo di sì.

Senatore Foggi. Bisogna dire « promosso titolare al primo posto vacante » naturalmente della scienza e lingua che insegna esso, non a qualunque altro insegnamento.

Presidente. Questo s'intende.

Ristano a lunque sospesi gli articoli 3 e 4 e il 5°...

Senatore Matteucci, Relatore. Si può rimandare anche questo.

Presidente. S'intendono adunque sospesi l'art. 3, l'ultimo comma della Tabella dell'art. 4, non che l'articolo 5.

Leggo ora l'articolo 6.

« Il Regolamento degli studi secondari stabilirà le discipline interne e l'ordine degli studi e degli esami nei Licei governativi.

« Alla fine di ogni anno del corso liceale vi sarà un esame di promozione sulle materie studiate nell'anno ed un esame simile sarà dato alla fine dell'ultimo anno per ottenere un certificato degli studi liceali. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 7. L'esame di *licenza liceale* per l'ammissione alle Facoltà universitarie, composto di prove orali e scritte, si darà presso le Università e gli Istituti superiori, dinanzi a Commissioni esaminatrici nominate annualmente dal Ministro sulla proposta del Consiglio Superiore, fra i Professori ordinari di lettere e di scienze e fra le persone che hanno fama di molta dottrina.

« Questo esame di licenza liceale tien luogo dell'esame d'ammissione alle Facoltà universitarie stabilite dal Regolamento generale delle Università. »

(Approvato).

DEGLI ISTITUTI PROVINCIALI E COMUNALI.

« Art. 8. I Licei, Ginnasi, Scuole tecniche e Collegi-Convitti maschili e femminili presentemente mantenuti o sussidiati dallo Stato e che non sono compresi fra i Licei governativi, definiti all'art. 2, passano a carico delle Provincie, quando i Comuni, dove sono stabiliti, non dichiarino volerli tenere essi stessi, per essere riordinati nei luoghi e modi fissati dalla presente legge.

« Gli Istituti suddetti conserveranno il patrimonio che ora posseggono. Però le rendite dei Licei che saranno mantenuti per conto dello Stato, si amministreranno e percepiranno dallo stesso e saranno defalcate dalla spesa totale del Liceo a norma dell'art. 2, per determinare la quota spettante alla Provincia.

« I posti gratuiti nei Collegi-Convitti saranno conferiti nel modo che si tiene al presente. »

Senatore Sanseverino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sanseverino. Avendo tolto l'obbligo alle Provincie di mantenere a lato dei Collegi dello Stato i Collegi-Convitti, forse qui potrebbe nascere qualche confusione, che cioè si venisse a rimettere quell'obbligo che abbiamo tolto.

Senatore Brioschi. Ieri effettivamente il Senato non ha ammesso che ci dovessero essere 24 Collegi quanti sono gli Istituti governativi a carico della Provincia, ma attualmente esistono dei Collegi-Convitti, ed è di questi che la spesa passa alla Provincia; alcuni anzi di questi Convitti hanno fondi proprii, e di questi si è tenuto conto nel secondo alinea di questo articolo.

Senatore Sanseverino. Mi sembra che con questo articolo si verrebbe ad obbligare la Provincia ad assumersi questi Collegi.

Senatore Matteucci, Relatore. L'articolo dice che saranno costituiti secondo le disposizioni di questa legge.

Presidente. Dunque se non ci sono altre osservazioni su questo articolo, lo metto ai voti: chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 9. Ogni Provincia, la cui popolazione sia di 300.000 abitanti o più, dove non sia stabilito un Liceo governativo, è obbligata a mantenere un corso compiuto di istruzione secondaria, rimanendo a carico del comune l'edificio, il personale inserviente e la suppellettile non scientifica.

« Qualora il Liceo governativo sia frequentato da oltre 200 alunni, la Provincia dovrà mantenere nella stessa città un secondo Liceo alle condizioni sopra dette.

« L'ordinamento degli studi e il numero degli insegnanti di questi Istituti provinciali dovranno essere definiti in un Regolamento approvato dal Consiglio provinciale delle Scuole. »

(Approvato).

Gli articoli 10, e 11 si ritengono pure sospesi per

rimandarli all' esame della Commissione insieme all' articolo 3.

« Art. 12. La nomina dei Presidi, e degli insegnanti, negli Istituti provinciali d'istruzione secondaria si fa per mezzo del concorso dalle rispettive rappresentanze.

« La scelta cadrà fra le persone che siano riconosciute idonee secondo le forme prescritte dalla legge.

« Le nomine devono essere approvate dal Consiglio provinciale scolastico.

« Il minimo dello stipendio da assegnarsi agli insegnanti in detti Istituti è regolato dalla Tabella C.

TABELLA C.

Minimum degli stipendi da assegnarsi nei Licei provinciali e comunali a norma della legge 13 novembre 1859.

Si è presa la media della 2^a classe.

Ai presidi	L. 2,500
Ai professori titolari	» 2,000
Ai reggenti	» 1,600

Presidente. Mi pare che questo articolo si possa votare lasciando a parte la Tabella perchè vi è una piccola variazione da introdurre.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Non mi pare abbastanza chiara la locuzione di questo articolo; *La nomina dei Presidi e degli insegnanti negli Istituti provinciali d'istruzione secondaria si fa per mezzo del concorso dalle rispettive rappresentanze.*

Quindi la nomina degli insegnanti negli Istituti provinciali si fa col concorso dei rappresentanti della Provincia e del Comune.

Domandose per « rispettive rappresentanze » si intende i Consigli Comunali ed i Consigli Provinciali, e se ciò è, come giustizia sembra esigere, dimando che cosa accadrebbe se le due rappresentanze non si ponessero d'accordo. Mi pare che ci sia una lacuna, e forse non sufficiente chiarezza. Prego quindi alcuno degli onorevoli componenti la Commissione a voler vedere se mai m'ingannassi nel trovare non abbastanza chiara questa disposizione del progetto di legge.

Senatore Brioschi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Brioschi ha la parola.

Senatore Brioschi. Si potrebbe forse aggiungere una parola per indicare precisamente quali sieno queste Rappresentanze, ma mi pare che non vi sia dubbio che si intenda la Rappresentanza provinciale, quindi la Deputazione provinciale.

Il concorso del Comune è limitato alle spese del locale e del materiale non scientifico. Però per maggior chiarezza si potrebbe aggiungere la parola « provinciale. »

Senatore Lauzi. Pel concorso delle spese, il Co-

mune concorre in parte della spesa pel locale e pel materiale.

Senatore Matteucci, Relatore. Ma questo è già inteso.

Senatore Brioschi. Questo è detto chiaramente nella parola *Rappresentanze.*

Senatore Lauzi. Se si dicesse addirittura *provinciali?*

Senatore Brioschi. Non ho alcuna difficoltà ad accettare come emendamento la parola *provinciale.* Può quindi aggiungersi più sopra *le Rappresentanze provinciali;* sebbene, ripeto, la Rappresentanza nominata in quest'articolo non può essere altro che quella della Provincia.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Avrei un'osservazione da fare per chiarir meglio il concetto di questo articolo. Dopo aver detto « si fa per mezzo del concorso delle rispettive Rappresentanze, » si continua in un altro capoverso a disporre che « la scelta cadrà sulle persone che sono riconosciute idonee secondo le forme prescritte dalla legge ». Io credo che queste due disposizioni esprimano un solo concetto, che cioè la nomina si fa per mezzo di concorso, e che le rappresentanze sceglieranno tra i concorrenti riconosciuti idonei. Quale sia poi la legge che stabilisce la idoneità, non è detto, quindi s'ignora di qual legge si voglia parlare.

Senatore Matteucci, Relatore. Questo concorso è intimato dal Consiglio Provinciale scolastico.

Senatore Poggi. Io vorrei che ci fosse un nesso fra il primo ed il secondo capoverso perchè altrimenti si potrebbe dubitare che la nomina si facesse anche indipendentemente dal concorso; e poi ripeto che vorrei sapere quale è la legge cui si riferisce l'articolo.

Voci. È la legge del 1859.

Senatore Matteucci, Relatore. Si vuol dire che si intima il concorso dal Consiglio provinciale scolastico e che la nomina si fa dalla Rappresentanza rispettiva.

Senatore Poggi. Cioè: tra i concorrenti che sono riconosciuti idonei a nome della legge del 1859.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Mi pare che ci sia un'altra avvertenza da fare, ed è: che la nomina dei Presidi ed insegnanti non si fa per mezzo del concorso, ma bensì per mezzo della scelta: perciò io proporrei di sostituire la parola *scelta* alla parola *nomina.*

Senatore Matteucci, Relatore. S'intende che è la nomina che vien fatta dalla rappresentanza provinciale.

Senatore Cibrario. Ma il concorso a che cosa serve? Serve a scegliere. Dunque il concorso serve a determinare la scelta; la nomina poi è un atto successivo il quale dipende dal criterio che si sarà formato la Rappresentanza sul valore relativo dei vari concorrenti.

Senatore Poggi. Io proporrei che dovendo l'articolo essere rinviato per causa della Tabella, sia rinviato anche per subire le riforme di cui si è fatto cenno sinora.

TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1867.

Presidente. Mi pare che si possa addirittura rinviare la seduta a domani, poichè così procedendo si corre rischio di fare del progetto di legge un mosaico.

Prego i signori Senatori che negli Uffici furono scelti a Relatori di qualche progetto di legge, a voler solle-

citare il loro lavoro affinché il Senato non abbia a rimanere senza alimento per la discussione.

Domani sono invitati in seduta pubblica per le ore 2 e li prego ad esser più solleciti che non furono in questi ultimi giorni.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).